

**Comune di ISOLA DELLA SCALA**  
Provincia di VERONA

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  
e relative componenti  
IMU  
Tariffa corrispettivo sui rifiuti  
TASI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale  
n. 20 del 30/03/2017

## INDICE

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>Art. 1</b>	Oggetto del regolamento
<b>Art. 2</b>	Presupposto
<b>Art. 3</b>	Soggetto attivo
<b>Art. 4</b>	Componenti del tributo
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>
<b>Art. 5</b>	Oggetto del titolo
<b>Art. 6</b>	Presupposto Impositivo
<b>Art. 7</b>	Fabbricati Dichiarati inagibili/inabitabili
<b>Art. 8</b>	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
<b>Art. 9</b>	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
<b>Art. 10</b>	Importo minimo
<b>Art. 11</b>	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
<b>Art. 12</b>	Norme transitorie
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI</b>
<b>Art. 13</b>	Presupposto della tariffa
<b>Art. 14</b>	Soggetti passivi
<b>Art. 15</b>	Determinazione della tariffa
<b>Art. 16</b>	Aree escluse
<b>Art. 17</b>	Istituzioni scolastiche statali
<b>Art. 18</b>	Modalità di computo delle superfici
<b>Art. 19</b>	Superficie utile utenze non domestiche
<b>Art. 20</b>	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
<b>Art. 21</b>	Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
<b>Art. 22</b>	Locali non utilizzati
<b>Art. 23</b>	Riduzioni tariffarie
<b>Art. 24</b>	Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie
<b>Art. 25</b>	Tariffa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
<b>Art. 26</b>	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
<b>Art. 27</b>	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

<b>Art. 28</b>	Riscossione
<b>Art. 29</b>	Controlli
<b>Art. 30</b>	Accertamenti
<b>Art. 31</b>	Importi minimi
<b>Art. 32</b>	Gestione della tariffa
	<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI)</b>
<b>Art. 33</b>	Presupposto e finalità
<b>Art. 34</b>	Soggetti passivi
<b>Art. 35</b>	Base imponibile
<b>Art. 36</b>	Aliquote del tributo
<b>Art. 37</b>	Detrazione per abitazione principale
<b>Art. 38</b>	Riduzioni ed esenzioni
<b>Art. 39</b>	Servizi indivisibili e relativi costi
<b>Art. 40</b>	Versamento del tributo
<b>Art. 41</b>	Importi minimi
	<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>
<b>Art. 42</b>	Dichiarazione
<b>Art. 43</b>	Rimborsi
<b>Art. 44</b>	Funzionario responsabile
<b>Art. 45</b>	Attività di controllo e sanzioni
<b>Art. 46</b>	Accertamento con adesione
<b>Art. 47</b>	Rateizzazione avvisi di accertamento
<b>Art. 48</b>	Riscossione coattiva
<b>Art. 49</b>	Importi minimi
<b>Art. 50</b>	Trattamento dei dati personali
<b>Art. 51</b>	Norma di rinvio
<b>Art. 52</b>	Entrata in vigore e norme finali

# **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di ISOLA DELLA SCALA, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

## **ART. 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di ISOLA DELLA SCALA per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

## **ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:

a) la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

b) la componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella tariffa corrispettivo rifiuti in luogo della TARI, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

# **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

## **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 3, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729 della Legge 27/12/2013 n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di ISOLA DELLA SCALA. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di ISOLA DELLA SCALA, in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

## **ART. 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, ad esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, ed esclusi altresì i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
2. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **ART. 7 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, con gravi lesioni alle strutture orizzontali e/o verticali, mancanza di servizi igienico-sanitari, dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (fattispecie ora disciplinate

dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o per i quali è stata emessa ordinanza sindacale per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

4. La riduzione della base imponibile di cui al comma 1 si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, e per conoscenza all'Ufficio Tributi, della domanda di perizia oppure della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
5. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la denuncia di variazione I.M.U.
6. In caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato, l'area di risulta è tassata come suolo edificabile, in quanto oggetto di processo costruttivo, fino alla data indicata all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992.

#### **ART. 8 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
2. Non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore delle aree fabbricabili, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell'area per il periodo in cui l'area era ancora edificabile.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora i valori dichiarati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta sulla base dei valori indicati in tali atti.
5. I valori venali determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo restano in vigore anche per gli anni successivi, qualora entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga un nuovo atto modificativo.
6. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area fabbricabile, per la realizzazione di nuovi fabbricati, per la ristrutturazione di edifici preesistenti, o per simili interventi, la base imponibile è costituita dal valore dell'area stessa fino alla data di agibilità dei fabbricati edificati o ristrutturati.
7. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area per demolizione di fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area stessa dalla data di inizio lavori.

#### **ART. 9 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. Sono considerate non fabbricabili le aree possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

2. Ai fini della verifica della effettiva coltivazione diretta, il Comune terrà conto dei dati catastali dichiarati ad A.V.E.P.A. (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) e indicati nel fascicolo aziendale.

#### **ART. 10 IMPORTO MINIMO**

1. I versamenti spontanei dell'imposta municipale propria non devono essere eseguiti quando l'imposta annua risulta inferiore a 5,00 (cinque/00) euro.

#### **ART. 11 UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o utilizzata.

#### **ART. 12 NORME TRANSITORIE**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Determinazione del valore delle aree fabbricabili", in mancanza di un provvedimento di determinazione dei valori venali ai fini I.M.U. ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, si intendono confermati i valori già stabiliti con deliberazione di G.C. n. 220 del 15/11/2011, esecutiva.

# **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI**

## **ART. 13 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA**

1. Presupposto della tariffa corrispettivo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione delle aree scoperte aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati alla tariffa.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tariffa.
3. La tariffa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.
4. La tariffa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
5. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

## **ART. 14 SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, non escluse per espressa disposizione normativa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 15 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La gestione dei rifiuti è attività "di pubblico interesse" e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della tariffa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta :

- a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (copertura costi smaltimento).
6. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

## **ART. 16 AREE ESCLUSE**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tariffa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
  - e) unità immobiliari sprovviste di servizi e/o contratti attivi di gas, acqua, luce;
  - f) fabbricati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- m) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - n) le porzioni di superficie dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Invece, sono assoggettabili alla tariffa, le superfici delle abitazioni, degli altri locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
  - o) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.19 del presente regolamento.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dalla tariffa sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

### **ART. 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-Bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.

### **ART. 18 MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2), o del tributo sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (TARES), o della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147. L'ente gestore può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tariffa.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tariffa, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
  - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa (aree scoperte operative) è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
  - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
  - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata alla tariffa avviene con le modalità di cui all'art. 19.
5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, L'Ente Gestore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

## **ART. 19 SUPERFICIE UTILE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
- a) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi non sono soggetti alla tariffa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Percentuale di superfici tassabile per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di superficie tassabile
Attività di lavanderie a secco, tintorie	70
Gommisti	80
Elettrauto	75
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie	65
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni	80
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	90
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici ed odontotecnici	90
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante	90

- Per le attività sopracitate, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali, l'utenza interessata dovrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del Servizio, il quale si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

#### **ART. 20 UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

- Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tariffa l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
- Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base dell'Ente Gestore il Comune trasmetterà trimestralmente all'Ente Gestore la seguente documentazione: a) Variazioni anagrafiche;  
b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla planimetria dei locali;  
c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredate delle planimetrie nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali.
- Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nei registri anagrafici, solo in caso di permanenza per un periodo superiore a sei mesi, di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata ed adeguatamente documentata.
- Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 3 unità.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

## **ART. 21 UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento, sulla base dell'allegato "A" al presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **ART. 22 LOCALI NON UTILIZZATI**

1. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, vengono inquadrati nella categoria 3.
2. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non utilizzate sono assoggettate alla tariffa con l'applicazione della tariffa riferita a n.1 occupante.

## **ART. 23 RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare la tariffa variabile è ridotta del 30%.
2. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione della tariffa variabile pari al 30%.  
La riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. A partire dall'anno 2017 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, versano la tariffa, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso.
5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  1. 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  2. 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  3. 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  4. 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
6. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente Kd di riferimento all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **ART. 24 ULTERIORI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

1. In sede di approvazione del piano tariffario il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza.

## **ART. 25 TARIFFA COMUNALE GIORNALIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

1. La tariffa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati è dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato A) al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A) al presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tariffa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tariffa giornaliera sui rifiuti e servizi deve essere versata con le stesse modalità previste per la tariffa annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tariffa annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 26 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

1. Sulla tariffa comunale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale attributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia secondo le modalità stabilite dalla Provincia. In caso di ritardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

#### **ART. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tariffa comunale, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente Gestore, tramite il Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o

possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione,...);
- g) il numero dei componenti del nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tariffa;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e dall'Ente Gestore, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata all'Ente Gestore, tramite il Comune entro 30 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione. Da quella

data la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

## **ART. 28 RISCOSSIONE**

1. La riscossione della tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi avviene in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mediante l'invio di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per corrispettivo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con le seguenti scadenze:

- prima rata:	scadenza	31 maggio
- seconda rata:	scadenza	31 agosto
- terza rata:	scadenza	30 novembre

2. Il Comune si riserva di modificare le scadenze di cui al precedente comma 1 con apposita deliberazione di Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui l'importo della singola rata sia superiore ad €. 1.500,00 (millecinquecento,00), a seguito di apposita istanza da parte del contribuente, da presentarsi entro la scadenza del pagamento della prima rata e valevole per l'intero anno solare, il versamento di ogni singola rata potrà essere eseguito in numero tre soluzioni mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi di mora, la prima delle quali coincidente con la scadenza della rata stessa.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tariffa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile l'articolo 47 del presente regolamento (rateizzazione).

## **ART. 29 CONTROLLI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti,
  - c) l'invito all'amministrazione di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

### **ART. 30 ACCERTAMENTI**

1. Il Comune o l'Ente Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006, comprensivo della tariffa o maggiore tariffa dovuta, interessi, sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tariffa.
2. In mancanza di elementi oggettivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento alla tariffa, il Comune o l'Ente Gestore può applicare la tariffa riferita alle utenze domestiche su una superficie convenzionale di mq. 150.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 31 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo dell'I.V.A. e del tributo provinciale sia inferiore ad € 3,00 (tre/00).
2. Non sono rimborsabili importi annuali dovuti inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **ART. 32 GESTIONE DELLA TARIFFA**

1. La gestione della tariffa corrispettivo, ivi compresa la gestione dell'accertamento e della riscossione, è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2016, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

## Allegato “A”

Categorie di utenze non domestiche	
Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenza, alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 33 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (come definita ai fini IMU), e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 39 del presente regolamento.

### **ART. 34 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 33.
2. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica e rispettiva obbligazione tributaria di cui al comma 2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione nelle annotazioni della dichiarazione TASI prevista dall'art. 42 del presente regolamento.
6. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore deve essere tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **ART. 35 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito dalla Legge 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 7 e 12 del titolo che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU).

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 7 del titolo che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU).
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

### **ART. 36 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI nei limiti fissati dalla legge ed entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 39 del presente regolamento, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Con la medesima deliberazione può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

### **ART. 37 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 36, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

### **ART. 38 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 36 il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni per particolari fattispecie, così come previsto dall'art. 1, comma 676 della legge 147/2013.

### **ART. 39 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
  - b. Illuminazione pubblica e servizi connessi;
  - c. Pubblica sicurezza e vigilanza;
  - d. Servizi cimiteriali;
  - e. Servizi per la tutela ambientale ed il verde;
  - f. Servizi socio-assistenziali;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio di cui al precedente comma 1 la relativa componente di costo.

## **Art. 40 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 in quanto compatibili.
2. Il pagamento del tributo avviene nei termini fissati dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, così come avviene per l'IMU. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione presentata.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 41 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo sia inferiore a 4,00 (quattro/00) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

## **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 42 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della IUC, ad eccezione della tariffa corrispettivo, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su apposito modello messo a disposizione del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione della tariffa corrispettivo si applicano le norme di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

### **ART. 43 RIMBORSI**

1. Il limite minimo dell'importo dei rimborsi è pari a 12,00 (dodici/00) euro. Per importi inferiori non si provvede al rimborso.

### **ART. 44 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 45 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 27/12/2013 n. 147 e dalla Legge 27/12/2006 n. 296.

### **ART. 46 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

2. Può essere definito con adesione secondo le modalità riportate nel presente Regolamento l'accertamento di imposta ove vi sia presenza di materia concordabile o qualora la determinazione della base imponibile derivi da procedimenti di stima e di apprezzamento valutativo.
3. Non può mai essere oggetto di adesione l'accertamento di imposta calcolata su una base imponibile derivante da una rendita determinata dall'Ufficio del Territorio.
4. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile o suo delegato.
5. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **ART. 47 RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il contribuente che versa in condizioni di obiettiva difficoltà di carattere economico a cui sia stato notificato uno o più avvisi di accertamento può richiedere, con apposita istanza da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, la rateizzazione del versamento in un massimo di quattro rate mensili scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese.
2. Solo in caso di dichiarate gravissime difficoltà economiche, tali da non permettere altrimenti l'assolvimento del debito tributario, il funzionario responsabile potrà, in via eccezionale, preve opportune verifiche e valutazioni in merito, accordare rateazioni per un numero di rate superiori a quelle previste al comma 1.
3. Sugli importi oggetto della rateizzazione verranno calcolati gli interessi di dilazione maturati al tasso legale vigente al momento di presentazione della domanda.
4. Per tutte le somme di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) il contribuente, congiuntamente all'istanza di rateizzazione, dovrà produrre, a garanzia del debito, apposita polizza fidejussoria.
5. Il mancato pagamento, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione della rateizzazione, di una sola delle rate previste, fa decadere automaticamente il diritto all'agevolazione di cui trattasi e, nel caso di accertamento con adesione, rende efficace l'avviso di accertamento precedentemente notificato.
6. In caso di mancato pagamento di una rata, oltre a quanto previsto dal precedente comma 5, le somme dovute residue sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge.

#### **ART. 48 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 49 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo (tariffa corrispettivo per la tassazione sui rifiuti), interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (tariffa corrispettivo per la tassazione sui rifiuti).

#### **ART. 50 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della I.U.C. sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART. 51 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tariffa corrispettivo sui rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **ART. 52 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2017.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettivo disciplinata dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TARI tributo. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARI relativo alle annualità pregresse.